

SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

Doc. XXII

n. 21

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

d'iniziativa dei senatori COZZOLINO, DEMASI, MACERATINI, PONTONE, PACE, BUCCIERO, TURINI, LISI, MININNI-JANNUZZI, GRIPPALDI, FISICHELLA, MOLINARI, PORCARI, MATTEJA, ZANOLETTI, CONTESTABILE, MOLTISANTI, DE CORATO, SCALONE, MULAS, XIUMÈ, MAIORCA, VEVANTE SCIOLETTI, BEVILACQUA, MARINELLI, CASILLO, MAGLIOZZI, MONTELEONE, PEDRIZZI, CUSIMANO, BECCARIA, BUCCI, DI BENEDETTO, LASAGNA, RIANI, CAMPUS, RADICE, GUARRA, SPECCHIA, SCOPELLITI, BINAGHI, MASIERO, TERZI, MARTELLI, MAGLIOCCHETTI e CURTO

COMUNICATA ALLA PRESIDENZA IL 28 AGOSTO 1995

Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla entità e la gestione del patrimonio immobiliare dell'INPS e degli altri Enti previdenziali ed assicurativi a capitale pubblico o a compartecipazione pubblica e assistenziale

ONOREVOLI SENATORI. - Le notizie allarmanti, comparse in questi ultimi tempi sulla stampa nazionale, riguardo la gestione del patrimonio immobiliare dell'INPS, che, se confermate dalle necessarie indagini degli organi inquirenti, determinerebbero la scoperta di un nuovo fenomeno di mala amministrazione paragonabile al non dimenticato e vergognoso fenomeno di «Tangentopoli», richiedono per tutta una serie

intuibile di motivi, non solo una riflessione seria e pacata ma soprattutto iniziative adeguate del Senato. Certamente il dibattito inevitabile ed indispensabile, a seguito delle numerose interpellanze ed interrogazioni, chiarirà in Aula gli aspetti più salienti del problema, ma la Camera Alta non può e non deve limitarsi ad attendere eventi e conclusioni senza procedere prima, come richiede il caso, ad una attivazione diretta

attraverso una Commissione d'inchiesta che, come in altre circostanze, si rende necessaria affinché il lavoro dei suoi componenti dia delle risposte precise ad un problema di grande implicazione sociale e morale. Nell'esaminare il disegno di legge di riforma del sistema pensionistico abbiamo avuto come punto di partenza una situazione basata su elementi dati per certi e su di essi si è sviluppata una ampia discussione nelle Commissioni competenti e nelle Aule parlamentari. Indipendentemente dalla posizione e dalle successive risoluzioni dei Gruppi politici, ci si è mossi nella necessità di definire i termini di una futura previdenza che partiva dalla considerazione di una precarietà gravissima emergente dai dati a noi comunicati. Tali valutazioni, alla luce di quanto sembra emergere, si dimostrerebbero oggi inesatte perchè, se fosse vero quanto comparso sulla stampa, tutti i Gruppi politici sarebbero partiti da dati errati e non corrispondenti alla realtà dei fatti. Lo stesso voto espresso in Aula da ogni senatore e da ogni Gruppo diventerebbe, secondo tali presupposti, opinabile perchè inficiato da elementi non veritieri.

Ci troveremmo di fronte a fatti di estrema gravità sui quali il Parlamento dovrebbe esprimere delle riflessioni di ordine generale circa le fonti di informazione che sono alla base del lavoro parlamentare. Queste valutazioni, importantissime da un punto di vista tecnico perchè attengono alla validità o meno del lavoro parlamentare e quindi meritevoli di esame attento da parte di tutti i Gruppi per eventuali successive «verità» non vere, sono comunque secondarie rispetto al gravissimo problema morale che investe il rapporto tra lo Stato ed il cittadino. Infatti se fossero confermate dai fatti le no-

tizie assunte dalla stampa ci troveremmo di fronte ad una situazione non compatibile con uno Stato democratico e trasparente che, mentre chiede sacrifici da sopportare ai cittadini più indigenti e deboli, consente, attraverso questi sacrifici e queste privazioni, vantaggi illeciti ed illegittimi a politici e sindacalisti «pescecani» di un vecchio regime di malaffare condannato dal popolo ma nei fatti vivo e vegeto, duro a morire, coperto e nascosto dall'omertà di una vecchia classe dirigente che pur di difendere i propri privilegi giunge a nascondere la verità di fronte allo stesso Parlamento. Le colpevoli reticenze di chi è preposto al controllo e alla trasparenza somigliano sempre più a espressioni di comportamenti omertosi giacchè ci si rifiuta di comunicare fatti enormi nascondendosi dietro il paravento comodo degli interessi superiori e del segreto professionale in una goffa quanto sterile difesa di padroni e padroncini di ieri e, probabilmente, di oggi.

Per tale motivo una Commissione d'inchiesta, istituita con deliberazione del Senato della Repubblica, con tutte le attribuzioni ed i poteri previsti dalla Costituzione, potrà e dovrà squarciare i veli che nascondono la realtà «vera» ai cittadini. In una fase politica e sociale, in cui la nostra società attraversa momenti di confusione e di travaglio che coinvolgono le stesse Istituzioni, ci troviamo di fronte al dovere di rispondere alle giuste domande del popolo con iniziative adeguate e conseguenti al mandato senatoriale da noi democraticamente ricevuto dal popolo stesso e che come sempre abbiamo l'obbligo di rispettare.

Pertanto, onorevoli colleghi, è indispensabile, a nostro parere, l'istituzione della Commissione d'inchiesta.

**PROPOSTA
DI INCHIESTA PARLAMENTARE**

Art. 1.

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta composta da venti senatori e da un Presidente.

2. La Commissione, nella sua prima seduta, elegge, fra i suoi membri, con voto limitato ed a maggioranza relativa, due vicepresidenti e due segretari che, insieme al Presidente, formano l'ufficio di presidenza.

Art. 2.

1. Il Presidente del Senato procede alla formazione della Commissione ai sensi dell'articolo 24 del Regolamento del Senato, assicurando comunque la rappresentanza di tutti i Gruppi parlamentari.

2. Il Presidente del Senato provvede altresì alla nomina del Presidente della Commissione.

Art. 3.

1. La Commissione ha il compito di:

a) accertare la reale consistenza del patrimonio immobiliare degli Enti previdenziali, assicurativi a capitale pubblico o misto ed assistenziali;

b) individuare i criteri di assegnazione delle unità immobiliari a privati e ad Enti ed esaminare se eventuali contratti di locazione o comunque di affidamento o di gestione abbiano seguito nel tempo procedure corrette;

c) individuare Enti e privati beneficiari di tali immobili attraverso atti ufficiali e responsabili, sottoscritti dai legali ammini-

stratori a ciò delegati secondo le legittime competenze;

d) individuare eventuali responsabili di procedure anomale e di reati perseguibili;

e) accertare eventuali collegamenti politici esistenti o comunque intercorsi tra gli amministratori ed i beneficiari di posizioni di locazione, di affidamento, di gestione;

f) accertare eventuali rapporti di parentela tra amministratori e beneficiari di posizioni di locazione, di affidamento, di gestione;

g) accertare se i beneficiari privati o Enti, erano in possesso di tutti i requisiti richiesti e se nel tempo è stata controllata la sussistenza di tali requisiti;

h) accertare se anomale procedure abbiano avuto ed abbiano tuttora, ed in quale misura, influenze negative e dannose riguardo ai bilanci degli Enti interessati;

i) accertare se esistano responsabilità che configurino reati nell'opera dei soggetti che avrebbero dovuto esercitare il controllo.

Art. 4.

1. Ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, nello svolgimento dell'inchiesta, la Commissione procede con gli stessi poteri dell'autorità giudiziaria avvalendosi di ogni mezzo ed istituto procedurale sia penale, sia civile, amministrativo o militare.

2. A tale effetto ha il potere di:

a) ordinare la esibizione e il sequestro di atti, documenti o cose nonché la perquisizione personale e domiciliare;

b) ordinare la perizia quando l'indagine richieda cognizioni tecniche specializzate;

c) convocare ed esaminare le persone che ritenga essere a conoscenza di fatti e di notizie utili ai fini dell'inchiesta e procedere ai necessari confronti.

Art. 5.

1. Di fronte alla Commissione non possono essere excepti il segreto professionale, giornalistico, bancario o di ufficio.

2. Per quanto concerne l'eccezione del segreto politico o militare, la Commissione ne informa per iscritto il Presidente del Consiglio dei ministri che prescrive le cautele da assumere e da rispettare in relazione alla sicurezza dello Stato.

Art. 6.

1. Le persone che la Commissione intende ascoltare sono di norma convocate per iscritto. Vengono ammonite della importanza morale dell'atto e delle sanzioni stabilite nel caso si configuri il reato di falsa testimonianza e vengono esaminate separatamente.

2. La Commissione, a maggioranza dei propri componenti, può deliberare di procedere a confronti.

3. Se la persona convocata, senza un legittimo impedimento, non si presenta nel luogo, nel giorno e nell'ora indicati, il Presidente della Commissione, o chi ne fa le veci, ne ordina l'accompagnamento da parte di un ufficiale di polizia giudiziaria.

Art. 7.

1. Può essere ascoltata la persona imputata, indiziata o incolpata in un procedimento penale o disciplinare, pendente per gli stessi fatti sui quali la Commissione svolge l'inchiesta.

2. Le dichiarazioni rese dalle persone convocate, come gli atti o i documenti o le cose da loro esibite, una volta acquisiti dalla Commissione, non possono essere usati a carico della persona stessa in procedimenti penali o disciplinari instaurati nei loro confronti per i medesimi fatti sui quali la Commissione svolge l'inchiesta.

Art. 8.

1. I componenti della Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la

Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda le deposizioni, le notizie, gli atti e i documenti acquisiti al procedimento d'inchiesta.

Art. 9.

1. Quando è necessario acquisire atti, documenti o cose pertinenti alla materia dell'inchiesta, il Presidente, su deliberazione della Commissione, ne ordina l'esibizione e, se questa viene rifiutata, il sequestro. Alla esecuzione del sequestro o alla perquisizione può delegare un ufficiale di polizia giudiziaria.

2. Nel procedere alle relative operazioni, l'ufficiale di polizia giudiziaria non può aprire carte o documenti sigillati o comunque chiusi, e deve rimmetterli alla Commissione senza prendere comunque conoscenza del loro contenuto.

Art. 10.

1. Quando per la stessa materia su cui si svolge l'inchiesta parlamentare è aperto il procedimento penale, anche militare, la Commissione, su deliberazione presa a maggioranza dei componenti, può chiedere all'autorità giudiziaria notizie, atti, documenti acquisiti anche nel corso di indagini istruttorie. L'autorità giudiziaria fornisce i documenti in copia.

2. Nel caso di una contemporanea inchiesta amministrativa, la Commissione può chiedere la copia degli atti e, sentita la competente autorità amministrativa, ha facoltà di domandare la sospensione del procedimento in corso sino alla conclusione dell'inchiesta parlamentare. L'autorità amministrativa è tenuta ad uniformarsi alle richieste.

Art. 11.

1. Il componente della Commissione che ritiene di essere interessato alla materia

dell'inchiesta, direttamente o per rapporti di parentela, per motivi d'ufficio o perchè sta per essere udito come interessato sui fatti su cui indaga la Commissione o perchè ne ha avuto notizia o è stato parte o escluso in precedente inchiesta analoga o connessa, ha l'obbligo di farlo presente alla Commissione che, a maggioranza dei propri componenti, delibera sull'esistenza dell'incompatibilità.

2. Il componente di cui è accertata l'incompatibilità viene sostituito secondo le modalità stabilite all'articolo 1.

Art. 12.

1. Per la validità delle sedute della Commissione è necessaria la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti.

2. Per la elezione dei vicepresidenti e dei segretari e per l'approvazione della relazione conclusiva, è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti della Commissione.

3. La Commissione può deliberare di articolarsi in gruppi di lavoro.

Art. 13.

1. La Commissione può avvalersi delle collaborazioni che ritenga necessarie.

Art. 14.

1. La Commissione deve ultimare i suoi lavori entro tre mesi dal suo insediamento.

2. Conclusa l'inchiesta, la Commissione dà mandato ad uno o più dei suoi componenti di redigere la relazione, che viene sottoposta al voto della Commissione.

3. È ammessa la presentazione di relazioni di minoranza.

4. La Commissione, a maggioranza dei propri componenti, delibera sulla pubblicazione dei verbali, delle sedute, del testo di quanto riferito dalle persone convocate, dei documenti e degli atti.

Art. 15.

1. Le spese per la gestione della Commissione sono poste a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica.